

COMUNE DI MONZA

Disciplinare integrativo del bando avente ad oggetto il Project financing per la concessione della gestione dell'Urban Center Binario 7 di via Turati di Monza – Progetto “Centro delle arti – Binario 7”. - Codice CIG 63223242D0 Codice CUP B59D15000960007

SEZ. I

CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE

Il presente disciplinare si riferisce alla procedura aperta per l'affidamento della gestione dell'Urban Center Binario 7, indetta ai sensi dell'art. 278 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 153, comma 19, del D. Lgs. n. 163/2006 e da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del suddetto D. Lgs. e dell'art. 120 del D.P.R. n. 207/2010.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 218/2015 è stata individuata di pubblico interesse la proposta di gestione dell'Urban Center Binario 7 di Monza presentata dal promotore Associazione La Danza Immobiliare con sede in Monza, via Turati 8 C.F./P.I. 02237350968.

Il promotore della proposta oggetto della presente gara potrà esercitare il diritto di prelazione; tale diritto potrà essere esercitato nei tempi e modi e con gli obblighi previsti dall'art. 153, comma 19, e come precisato Sezione V punto 2 del presente atto.

Costituisce oggetto del presente Disciplinare la gestione dell'Urban Center Binario 7 - secondo le condizioni, prestazioni e modalità specificate nella bozza di Convenzione - e precisamente:

- svolgimento di attività teatrali ed altre attività attinenti l'ambito culturale;
- conduzione dell'Urban Center Binario 7 (apertura, manutenzione, pulizia, gestione sale ecc.);
- opere di riqualificazione dell'Urban Center Binario 7 e acquisizione delle relative certificazioni.

Trattandosi di affidamento relativo alla gestione complessiva dell'Urban Center Binario 7, che comprende anche la concessione di servizi relativi allo svolgimento di attività teatrali e altre attività, la concessione consiste nel diritto per il conduttore di gestire economicamente le suddette attività e quindi introitare le tariffe per l'uso degli spazi, gli incassi della biglietteria del teatro e introiti relativi ad altri servizi messi a disposizione di soggetti a cui viene concesso l'uso degli spazi per spettacoli o iniziative varie.

A base della presente procedura sono posti i seguenti atti di gara:

la proposta del promotore costituita da:

- Progetto “Centro delle arti – Binario 7”;
- Bozza di Convenzione per il progetto “Centro delle arti - Binario 7” per la gestione dell'Urban Center Binario 7 di via Turati in Monza di proprietà dell'Amministrazione Comunale - periodo dal 1.8.2016 al 31.7.2028;
- piano economico finanziario asseverato;
- Deliberazione di G. C. n. 218/2015 “Dichiarazione di pubblico interesse al progetto “Centro della Arti - Binario 7” per la gestione dell'Urban Center Binario 7 secondo l'art. 153 del D.Lgs. 163/2006 (finanza di progetto);
- Determinazione dirigenziale n. 1088/2015 “Indizione di gara per l'affidamento della gestione dell'Urban Center Binario 7 secondo l'art. 153 del D.Lgs. 163/2006 (finanza di progetto).

Detti documenti, unitamente a quelli di gara, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Monza nella sezione Bandi di Gara - Servizi

SEZ. II

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente l'offerta deve pervenire, a **pena di esclusione**, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4 del Bando, al Servizio Gare del Comune di Monza (III° Piano, Piazza Trento e Trieste 1), deve essere, a **pena di esclusione**, idoneamente sigillato e recare all'esterno l'intestazione del mittente (indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico, componenti A.T.I., ecc.), la precisazione dell'oggetto

della gara e la dicitura "OFFERTA - NON APRIRE". Il suo recapito tempestivo è ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il Servizio gare è aperto dal lunedì al venerdì dalla ore 8,30 alle ore 12,00.

Scaduto tale termine non sarà accettata nessun'altra offerta, anche se sostitutiva di offerta precedentemente presentata.

Costituiscono causa di esclusione non sanabile con il pagamento della sanzione:

- offerta pervenuta fuori termine;
- la mancata sigillatura del plico esterno tale da compromettere il principio di segretezza ed immodificabilità dell'offerta;
- l'apposizione sul plico esterno di una indicazione totalmente errata o generica, tale da non rendere possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per la presente gara.

Il plico deve contenere tre buste, a loro volta sigillate, recanti ognuna l'intestazione del mittente e la relativa denominazione:

"A-Documentazione", "B-Offerta tecnica" e "C - Offerta economica".

La busta "A – Documentazione" deve contenere:

1. **a pena di esclusione**, cauzione provvisoria in analogia a quanto previsto dall'art. 75 D.Lgs. 163/06, pari ad € 92.800,00. La cauzione può essere costituita alternativamente:

- da quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano – p.zza Carducci, 6 – Monza, corredata a **pena di esclusione** da impegno di un istituto bancario o assicurativo a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto la garanzia fidejussoria di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/06;
- da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993.

La garanzia, a **pena di esclusione**, deve prevedere espressamente:

- la validità temporale di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

A pena di esclusione, le fidejussioni o le polizze devono essere sottoscritte in originale dal fidejussore/garante.

In caso di A.T.I. non ancora costituita, a **pena di esclusione** la cauzione deve essere intestata al raggruppamento con l'espressa indicazione di ogni impresa associanda.

La cauzione provvisoria dovrà garantire, a pena di esclusione, il pagamento in favore della stazione concedente della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1 - ter, del D. Lgs. 163/06 nella misura pari a € 100.00.

Il pagamento della sanzione mediante cauzione provvisoria comporterà l'obbligo di immediato reintegro della garanzia qualora l'importo della stessa, a seguito dell'escussione, risulti inferiore all'importo previsto dall'art. 75 del D. Lgs. 163/06. Il mancato reintegro è causa di esclusione non sanabile (Anac Determinazione n. 1/2015).

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità in corso di validità possono usufruire della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75, c. 7, del D.Lgs. 163/06, allegando copia del relativo certificato. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese per beneficiare di tale riduzione il requisito di cui sopra deve esser posseduto, a **pena di esclusione**, da tutte le imprese associate o associande.

Si precisa che la cauzione provvisoria verrà escussa ai sensi dell'art.75 D. Lgs 163/06 in tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'affidatario (ad es. dichiarazione mendace).

2. **a pena di esclusione**, pagamento del contributo di € 140,00 a favore dell'Autorità per la Vigilanza, inserendo il seguente **CODICE CIG 63223242D0** da documentare mediante produzione della ricevuta del versamento effettuato.

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

- **online** mediante carta di credito; **in questo caso l'utente otterrà la ricevuta di pagamento da stampare e allegare alla documentazione di gara;**
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. **Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla documentazione di gara.**

Per il pagamento occorre consultare le *“Istruzioni relative alle contribuzioni in vigore dall'1/1/2011”* disponibili sul sito www.avcp.it, **iscrivendosi on line al nuovo “Servizio Riscossione Contributi”** raggiungibile dalla sez. Servizi della homepage del sito dell'Autorità di Vigilanza.

3. Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP – Servizi ad accesso riservato – AVCPASS, seguendo le relative istruzioni).

In caso di A.T.I. il documento PASSOE deve riportare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. In caso di Consorzio il documento PASSOE deve riportare il Consorzio e le imprese consorziate indicate per l'esecuzione del servizio. In caso di avvalimento il documento PASSOE deve riportare l'impresa ausiliata e quella ausiliaria.

4. Istanza di partecipazione alla gara (**Binario7_Modello_Dich**) contenente, **a pena di esclusione:**

- **per le imprese**, l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente (o organismo equipollente per imprese non aventi la sede in Italia), da cui risulti lo svolgimento di attività di gestione e organizzazione di spettacoli teatrali e/o di altro genere, e con indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica dell'impresa, nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti e titolari di cariche, del socio persona fisica che sia unico o di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci o consorzio (qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, indicarli entrambi);

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., dichiarazione del legale Rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., producendo, nel contempo, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui si evincano lo svolgimento di attività di gestione e organizzazione di spettacoli teatrali e/o di altro genere ed i nominativi e i dati anagrafici del Presidente e di tutti i legali rappresentanti;

- **per le società Cooperative**, l'iscrizione all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/2004 e per le Cooperative sociali l'iscrizione all'albo regionale ai sensi della legge 381/1991, da cui risulti lo svolgimento di attività di gestione e organizzazione di spettacoli teatrali e/o di altro genere, con la precisazione dei dati dell'iscrizione, dell'oggetto sociale e delle generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;

- **per le ONLUS** gli estremi dell'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D. Lgs. 460/97 e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto, dal quale risulti lo svolgimento di attività di gestione e organizzazione di spettacoli teatrali e/o di altro genere, da cui si evincano i nominativi e i dati anagrafici del Presidente e di tutti i legali rappresentanti;

- di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione della concessione, sia sulla determinazione della propria proposta e di giudicare, pertanto, remunerativa la proposta presentata;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara, nella bozza di Convenzione e negli altri documenti posti a base di gara, nonché tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto.

Il concorrente, inoltre, dovrà produrre, copia della bozza di Convenzione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore concorrente per accettazione delle condizioni in esso contenute.

In analogia al disposto di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/06, il concorrente deve indicare le parti del servizio che intende assegnare in sub-affidamento. In mancanza di detta dichiarazione, il sub-affidamento non sarà autorizzato.

L'istanza, inoltre, deve:

- riportare i dati relativi al concorrente (denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC);
- precisare la categoria di appartenenza dell'impresa (micro, piccola, media, grande);
- autorizzare l'invio delle comunicazioni tramite fax e pec, ai sensi del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali ai fini connessi all'espletamento della presente procedura di gara;
- autorizzare, ai sensi della L.241/90, il rilascio di copia della documentazione presentata ai fini della partecipazione. In alternativa il concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione **(in busta chiusa riportante la dicitura “Dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs. 163/06”)** in cui siano specificati i motivi dell'opposizione opportunamente documentati. In mancanza, l'offerta si intenderà accessibile e l'Amministrazione potrà consentirne la visione e/o il rilascio di copia senza possibilità di opposizione da parte dei controinteressati.

L'istanza deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, in originale dal legale rappresentante; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore trasmettendo la relativa procura.

In caso di A.T.I. non ancora costituita le suddette dichiarazioni dovranno essere rese, **a pena di esclusione**, da tutti i componenti del raggruppamento.

Nell'ipotesi di Consorzio di cui all'art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06, l'ente consortile deve precisare, **a pena di esclusione**, se partecipa in proprio o per conto delle consorziate e rendere tutte le suddette dichiarazioni. Ogni singola impresa consorziata indicata per l'esecuzione deve autocertificare tutte le suddette dichiarazioni.

E' fatto divieto alle consorziate indicate per l'esecuzione del servizio di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

In caso di partecipazione del consorzio ordinario (art. 34 c.1 lett. e del D.Lgs 163/06), le consorziate interessate possono partecipare presentando apposito atto di impegno a conferire alla capogruppo, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale (Cfr. parere n.158/2009 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), con l'indicazione delle quote di esecuzione del contratto. In tale ipotesi trovano applicazione tutte le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Si applicano per i concorrenti i divieti previsti dall'art.36 c.5 e dall'art.37 c.7 del D.Lgs 163/2006.

Nell'ipotesi di partecipazione di rete di impresa di cui all'art. 34 c. 1 lett. e-bis), si rinvia alle disposizioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (Determinazione n. 3 del 23/4/2013) e all'art.37 del D.Lgs 163/2006.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea/consorzio/società consortile ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in associazione temporanea/consorzio/società consortile ovvero (ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, c. 15 bis, del D. Lgs. 163/06) in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione di tutti i partecipanti che si trovano in dette condizioni.

Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art.34, c. 1, lett. f) del D.Lgs. 163/06.

Per tutti i Consorzi è, inoltre, richiesto di allegare originale o copia conforme, ai sensi di legge, dello Statuto, nonché l'elenco delle consorziate.

5. **a pena di esclusione**, autocertificazione (**Binario7_ModelloNOEsclusione_Dich**) sottoscritta in originale dal legale rappresentante, con la quale il concorrente dichiara, **a pena di esclusione**:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall' art. 38 c.1 lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), e m-quater) del D.Lgs. 163/06. Per le dichiarazioni di cui alle lett. g) e i) è richiesta l'indicazione dell'Agenzia delle Entrate di appartenenza, del C.C.N.L. applicato e delle posizioni previdenziali ed assicurative (INPS, INAIL, con la specificazione della sede, via, telefono, fax e numero di matricola);

- di essere in regola con le prescrizioni di cui all'art.38, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/06 relativamente ai cessati dalle cariche sociali e dalla carica di direttore tecnico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art.53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001).

In merito alla condizione di cui alla lett. a) dell'art. 38 del D.lgs 163/06, l'impresa ammessa al concordato preventivo può partecipare alla gara presentando, **a pena di esclusione**:

a.1) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, 3 comma, lett. d), R.D. 267/1942, che attesti la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161, 2 comma, lett. e) R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2) dichiarazione di altro operatore, quale impresa ausiliaria, in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria e tecnica, richiesti per l'affidamento dell'a concessione, contenente l'impegno a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie per l'esecuzione contrattuale e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca ovvero non sia più in grado di ottemperare agli obblighi assunti.

L'impresa in concordato può partecipare in ATI, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al punto a.2) può essere resa anche da un'impresa dell'associazione temporanea.

In merito alla condizione di cui alla lett. m-quater), dell'art. 38 del D.lgs 163/06, si richiede che, **a pena di esclusione**, il concorrente dichiari in alternativa una delle seguenti situazioni:

- **di non trovarsi** in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- **di non essere a conoscenza** della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- **di essere a conoscenza** della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

In caso di A.T.I., le suddette dichiarazioni devono essere rese, **a pena di esclusione**, da tutti i componenti dell'Associazione. Nel caso di consorzi di cui all'art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06, le suddette dichiarazione devono essere rese, **a pena di esclusione**, dal consorzio e da ogni singola consorziate cui si intende affidare l'esecuzione della Concessione.

6. **a pena di esclusione**, autocertificazione (**Binario7_ModArt.38 b c m-ter**), con la quale i soggetti di seguito indicati dichiarano, **a pena di esclusione**, di non trovarsi in alcuna delle situazioni individuate dall'art. 38 c.1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/06:

- il titolare e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;
- i soci e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il/i direttore/i tecnico/i, **il socio persona fisica che sia unico o di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, entrambi devono, a pena di esclusione, presentare l'autocertificazione)**;
- il procuratore del legale rappresentante nel caso sottoscriva gli atti di gara o sia in possesso di poteri gestori generali e continuativi.

Nell'autocertificazione devono essere precisate, a pena di esclusione, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle che abbiano beneficiato della non menzione (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.), ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Nel caso in cui nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia avvenuta una cessione d'azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38 lett. c) del Codice deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, da parte del legale rappresentante della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione con riferimento agli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici, se previsti, che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno, ovvero che sono cessati dalla carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione.

In caso di A.T.I. l'autocertificazione deve essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti indicati dall'art.38, c.1, lett. b) e c) del D. Lgs 163/06, con riferimento alla mandataria e alle mandanti. Nel caso di consorzi di cui all'art.34, c. 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06, l'autocertificazione deve essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti indicati dall'art.38, c.1, lett. b) e c) con riferimento all'ente consortile o alle consorziata/e cui si intende affidare l'esecuzione del servizio.

L'autocertificazione deve essere, **a pena di esclusione**, sottoscritta in originale e deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.

7. Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente deve essere in possesso, **a pena di esclusione**, del seguente requisito di capacità economico-finanziaria:

- due dichiarazioni bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993.
- Le referenze bancarie devono essere prodotte in originale.

In caso di A.T.I. ciascun componente deve produrre, **a pena di esclusione**, una dichiarazione bancaria.

In caso di Consorzio di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/06 il requisito deve essere posseduto dal Consorzio.

8. Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente deve essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti di capacità tecnica:

- a) autocertificazione con la quale il concorrente dichiara di aver gestito, con buon esito, negli ultimi 8 (otto) anni (a partire dalla stagione teatrale 2007/2008), per un periodo minimo di 3 (tre) stagioni teatrali, uno o più teatri aventi capienza di almeno 250 (duecentocinquanta) posti

cadauno e aver organizzato negli stessi stagioni teatrali con compagnie professionali di livello nazionale.

Il concorrente dovrà specificare in sede di gara per ogni teatro il nome, il committente, il periodo di gestione e la capienza; per ogni stagione si devono indicare le compagnie teatrali, i titoli e le date di realizzazione degli spettacoli.

b) organigramma della struttura organizzativa che preveda le seguenti figure: il direttore artistico; il direttore organizzativo-amministrativo. Il concorrente dovrà allegare organigramma dettagliato.

In caso di A.T.I., il requisito di cui alla lettera a) può essere dimostrato cumulativamente dai soggetti costituenti il raggruppamento, garantendone il possesso in misura maggioritaria in capo alla mandataria, **a pena di esclusione**.

- In caso di A.T.I., il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto, **a pena di esclusione**, dalla capogruppo.

In caso di Consorzio di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 163/06, i requisiti devono essere posseduti, **a pena di esclusione**, dal Consorzio.

Nell'ipotesi di consorzio di cui all'art. 34, c. 1, lett. c) e art. 36 del D.Lgs. 163/06, i requisiti devono essere posseduti, **a pena di esclusione**, dal Consorzio se partecipa in proprio.

Nel caso in cui l'Ente Consortile partecipi per conto di una o più consorziate, il requisito di cui al punto a) deve essere posseduto interamente da almeno una delle consorziate, il requisito di cui al punto b) può essere posseduto cumulativamente dalle consorziate esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica dovranno essere autocertificati dai concorrenti in sede di gara. La dichiarazione potrà essere resa utilizzando i modelli messi a disposizione dalla stazione concedente (**Binario7_ModREQTECN**).

9. Attestato del sopralluogo effettuato presso l'immobile dove verrà espletata la concessione, rilasciato dal Settore Turismo Cultura Expo 2015– Servizio attività e Beni Culturali.

Per tale incombenza, da espletarsi entro il giorno **04/09/2015** contattare per appuntamento il suddetto servizio: Tel. 039/230.21.92 Fax 039/361.558 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

IL SOPRALLUOGO VERRA' SOSPESO DAL 10/08/2015 AL 14/08/2015.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante, dal Direttore Tecnico (muniti di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) o da personale dipendente munito di delega del legale rappresentante del concorrente.

Chi effettua il sopralluogo non può rappresentare più di un concorrente partecipante alla gara.

Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese, la presa visione potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi.

10. **a pena di esclusione**, documento "Codice Etico" (**Binario7_CodiceEtico**) riferito all'oggetto della concessione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77/2012, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di A.T.I. è richiesta la sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.

Si precisa che la sottoscrizione del Codice Etico:

- rappresenta una condizione di partecipazione alla gara;
- comporta per il concorrente l'assunzione di doveri sanzionati con una responsabilità patrimoniale aggiuntiva alla esclusione dalla gara;
- avvalorata l'impegno della stazione appaltante a garantire la trasparenza, la parità di trattamento e l'individuazione di contraenti affidabili sia sotto il profilo professionale che morale.

Le A.T.I. non ancora costituite al momento della gara devono altresì produrre:

- a pena di esclusione, atto di impegno (**Binario7_ModelloATI**) sottoscritto da tutti i soggetti associandi (mandanti e mandataria) a costituire in caso di aggiudicazione un raggruppamento temporaneo mediante conferimento alla capogruppo di mandato speciale con rappresentanza.

Nell'atto di impegno dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun associato. **La mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti richiesti per la partecipazione ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.** Si precisa che l'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione dalla gara.

Le A.T.I. già costituite devono produrre, a pena di esclusione:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- documentazione attestante le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun associato.

Per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

I modelli per la partecipazione alla gara sono disponibili sul sito internet www.comune.monza.it – voce Bandi e Appalti – sez. Servizi.

Si precisa che l'utilizzo dei modelli predisposti dall'Amministrazione non è imposto a pena di esclusione.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione dal Bando e dal Disciplinare, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita alla sezione VI (pag. 5) del Bando di gara. In tal caso sarà assegnato al concorrente il termine di 5 giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e 46 comma 1 ter del D. Lgs. 163/06 costituisce causa di esclusione.

Nel caso in cui il concorrente non intenda avvalersi del procedimento di regolarizzazione e accetti, pertanto, l'esclusione dalla gara, è tenuto a comunicare tempestivamente tale decisione alla stazione appaltante.

In tale ipotesi, come stabilito dalla Corte dei Conti (V.p.g. F. Lombardo) nella relazione del 10/2/2015, la sanzione sarà comunque applicata (“...la sanzione è dovuta anche ove il concorrente decida di non rispondere all'invito a regolarizzare”).

AVVALIMENTO ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

A pena di esclusione, i concorrenti che intendono ricorrere all'istituto dell'avvalimento devono presentare:

- dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38) del D.Lgs. 163/2006 ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione di non trovarsi in alcuna causa di esclusione prevista dall'art. 38 c.1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 resa da tutti i soggetti dell'impresa ausiliaria indicati al punto 4 del presente disciplinare;
- dichiarazione dell'Impresa ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione concedente a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui la stessa attesta che non partecipa alla gara in proprio o in forma associata con altro concorrente o come consorziato;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento stipulato. Il contratto deve riportare, in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse (materiali ed immateriali) prestate dall'ausiliaria, precisando il vincolo negoziale ed il corrispettivo pattuito ed illustrando le modalità operative con cui verranno concretamente messe a disposizione dal concorrente per tutta la durata dell'affidamento.

In caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, il concorrente può presentare in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Nell'ipotesi in cui l'ausiliaria sia un Consorzio, l'autocertificazione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 deve essere resa, a **pena di esclusione**, oltre che dal Consorzio anche dalle consorziate coinvolte nell'avvalimento.

Si precisa che il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Si evidenzia che l'avvalimento comporta l'applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antimafia anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Non è consentito, a **pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente in relazione alla

Alle autocertificazioni deve essere allegata, a **pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.

Costituisce causa di esclusione non sanabile con il pagamento della sanzione la mancata indicazione della volontà di ricorrere all'avvalimento.

SEZ. III

La busta "B - Offerta tecnica" (max punti 80) - deve contenere:

A) l'accettazione integrale del progetto a base di gara senza ulteriori proposte aggiuntive/migliorative;

ovvero

B) l'accettazione integrale del progetto a base di gara e l'indicazione di ulteriori proposte aggiuntive/migliorative sulla base dei criteri sotto indicati.

Sia per l'ipotesi di cui alla lettera A) che per quella di cui alla lettera B), il concorrente dovrà evidenziare nell'offerta tecnica, a pena di esclusione, la rete di soggetti con i quali collaborerà per la gestione e per la realizzazione del progetto.

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO	
1. STAGIONI TEATRALI	Per ogni ulteriore titolo della rassegna di prosa in abbonamento rispetto a quanto previsto dall'art. 9.1 della bozza di Convenzione.	Punti 2 (Max punti 10)	Max punti 36
	Per ogni ulteriore recita della rassegna di prosa in abbonamento rispetto a quanto previsto dall'art. 9.1 della bozza Convenzione.	Punti 1 (Max punti 6)	
	Per ogni ulteriore titolo della rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie rispetto a quanto previsto dall'art. 9.1 della bozza di Convenzione.	Punti 2 (Max punti 6)	
	Per ogni ulteriore recita della rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie rispetto a quanto previsto dall'art. 9.1 della bozza di Convenzione.	Punti 1 (Max punti 4)	
	Per ogni ulteriore titolo della rassegna di musica rispetto a quanto previsto dall'art. 9.1 della bozza di Convenzione.	Punti 2 (Max punti 6)	
	Per ogni ulteriore recita della rassegna di musica rispetto a quanto previsto dall'art. 9.1. della bozza di Convenzione.	Punti 1 (Max punti 4)	

2. SCUOLA DI TEATRO	Per ogni ulteriore corso annuale rispetto a quanto previsto dall'art. 9.2 della bozza di Convenzione.	Punti 1 (Max punti 7)	Max punti 10
	Per ogni ulteriore seminario rispetto a quanto previsto dall'art. 9.2 della bozza di Convenzione.	Punti 1 (Max punti 3)	
3. INCUBATORE CULTURALE	Per ogni ulteriore apparecchiatura in dotazione (pc, scanner ecc.) rispetto a quanto previsto dall'art. 9.3 della bozza di Convenzione.	Punti 1 (Max punti 1)	Max punti 4
	Per ogni ulteriore ora settimanale di apertura rispetto a quanto previsto dall'art. 9.3 della bozza di Convenzione.	Punti 1 (Max punti 3)	
4. CONSULENZA PROFESSIONALE	Per ogni ulteriore giorno di apertura settimanale rispetto a quanto previsto dall'art. 9.4 della bozza di Convenzione.	Punti 1 (Max punti 2)	Max punti 2
5. ALTRA ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E CONVEGNISTICA	Per ogni ulteriore giornata rispetto a quanto previsto dall'art. 9.5 della bozza di Convenzione.	Punti 1 (Max punti 4)	Max punti 4
6. RADIO WEB	Per ogni ulteriore ora di trasmissione giornaliera in diretta rispetto a quanto previsto dall'art. 9.6 della bozza di Convenzione.	Punti 1 (Max punti 2)	Max punti 2
7. APERTURA BINARIO 7	Per ogni ulteriore ora di apertura giornaliera rispetto a quanto previsto dall'art. 15 della bozza di Convenzione.	Punti 1 (Max punti 2)	Max punti 2
8. NUOVA ATTIVITÀ	Coerenza con il progetto complessivo.	Max punti 2	Max punti 8
	Originalità e innovazione.	Max punti 3	
	Impatto (potenziale interesse della cittadinanza).	Max punti 3	
9. RIQUALIFICAZIONE BINARIO 7	Per ulteriori opere e migliorie rispetto a quanto previsto dal Progetto "Centro delle arti – Binario 7.	Max punti 8	Max punti 8
10. STRUTTURA ORGANIZZATIVA	Per ulteriori figure organizzative dedicate al servizio, oltre le figure obbligatorie (direttore artistico e direttore organizzativo-amministrativo)	Max punti 4	Max punti 4

Per gli elementi di valutazione n.1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7 la Commissione di gara procederà all'attribuzione dei punteggi in via diretta.

Per gli elementi di valutazione n. 8, n. 9 e n. 10 la Commissione di gara procederà all'attribuzione dei punteggi discrezionalmente sulla base dei seguenti parametri:

Insufficiente = 0% del punteggio massimo attribuibile
Scarso = 20% del punteggio massimo attribuibile
Parzialmente adeguato = 30% del punteggio massimo attribuibile

Sufficiente = 60% del punteggio massimo attribuibile
Discreto = 70% del punteggio massimo attribuibile
Buono = 80% del punteggio massimo attribuibile
Ottimo = 100% del punteggio massimo attribuibile

Qualora il concorrente non intenda integrare il progetto del promotore a base di gara, nessun punteggio verrà attribuito all'offerta tecnica.

Sia i coefficienti che i punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta tecnica saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.

La proposta tecnica deve essere illustrata in una relazione di massimo 10 pagine complessive (formato A4, utilizzo solo di una facciata – libera impostazione grafica). LE PARTI DI TESTO ECCEDENTI, NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. Nel numero massime di pagine non si considerano i computi metrici e le planimetrie.

Si precisa che sarà motivo di esclusione, non sanabile con il pagamento della sanzione, l'indicazione nel progetto tecnico di elementi economici che si configurino quale violazione del principio della segretezza dell'offerta economica.

Il progetto tecnico dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, in originale e in calce dal legale rappresentante del concorrente o, nel caso di A.T.I. costituenda, dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.

Costituisce causa di esclusione, non sanabile con il pagamento della sanzione, il mancato inserimento dell'offerta tecnica in una busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno/principale.

Il progetto tecnico dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, in originale dal legale rappresentante del concorrente o, nel caso di A.T.I. costituenda, dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.

SEZ. IV

La busta "C – Offerta economica" (Binario7_Mod_Offerta) - max punti 20, deve contenere, a pena di esclusione:

1.

A) il ribasso percentuale (in cifre e in lettere) offerto sull'importo posto a base di gara (€ 316.350,00 annui) – max punti 15 ;

B) il ribasso percentuale (in cifre e in lettere) offerto sull'importo posto a base di gara (€ 50.000,00 annui) – max punti 5.

Il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, l'importo presunto dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici/interni della propria attività d'impresa stimati per l'esecuzione del servizio (considerata l'intera durata della concessione), allegando il prospetto analitico delle singole voci e dei relativi importi.

In caso di discordanza fra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'amministrazione.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo rispetto alla base di gara, offerte plurime e offerte condizionate o con riserve.

L'offerta economica deve riportare i dati relativi al concorrente e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare/legale rappresentante della Impresa; è nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

In caso di A.T.I. l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le Imprese.

L'offerta dovrà essere presentata in competente bollo da € 16,00.

2. il Piano Economico-Finanziario ASSEVERATO che illustri i presupposti e le condizioni di base determinanti l'equilibrio economico-finanziario di copertura della gestione del servizio, per la durata della concessione, comprensivo delle voci di costo relative alla presentazione dell'offerta (di cui al successivo punto 2 lettere a e b della Sezione V).

Il Piano Economico-finanziario deve essere sottoscritto, **a pena di esclusione**, in originale dal legale rappresentante del concorrente. In caso di A.T.I. deve essere sottoscritto, **a pena di esclusione**, dalla capogruppo e dalle mandanti.

Nella busta C, oltre all'offerta e al Piano Economico Finanziario asseverato, non devono essere inseriti altri documenti.

Costituiscono causa di esclusione, non sanabile con il pagamento della sanzione, il mancato inserimento dell'offerta economica in una busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno/principale; la mancata indicazione dell'importo al ribasso; l'offerta plurima o condizionata; l'offerta in aumento.

Il punteggio all'OFFERTA ECONOMICA sarà attribuito attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

Dove

$V(a)_i$ = Coefficiente dell'offerta (a) in esame da zero a 1

Ra = Ribasso percentuale dell'offerta in esame

Rmax = Massimo ribasso percentuale offerto (ribasso più vantaggioso per l'Amministrazione)

Il coefficiente ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo di 15 per l'elemento di cui alla **sezione IV punto 1.A)** e per il punteggio massimo di 5 per l'elemento di cui alla **sezione IV punto 1.B).**

Sia i coefficienti che i punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta economica saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.

La somma totale dei punti da assegnare (offerta tecnica ed economica) è pari a 100.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto nel complesso il maggior punteggio, sommando i punti relativi ai singoli criteri sopra citati

SEZ. V

Procedura di aggiudicazione

1)

Nel corso della prima seduta pubblica la commissione giudicatrice verificherà la correttezza della documentazione amministrativa ed il possesso dei requisiti prescritti dalla *lex specialis*.

In seduta pubblica si procederà all'apertura delle offerte tecniche per verificarne la sottoscrizione.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi e all'attribuzione dei relativi punteggi. La Commissione potrà richiedere chiarimenti o precisazioni in ordine ai progetti tecnici.

Al termine di tale operazione verrà convocata un'ulteriore seduta pubblica in cui gli interessati verranno informati degli esiti di tale attività valutativa e si procederà all'apertura delle offerte economiche, all'assegnazione del punteggio determinato secondo la formula prevista dal bando e alla determinazione della graduatoria provvisoria di gara redatta in base al punteggio complessivo ottenuto dai concorrenti (offerta tecnica + offerta economica)

In seduta riservata verranno successivamente esaminate la congruità e la coerenza dei piani economico-finanziari. L'esito di tale attività verrà comunicato ai partecipanti in un'apposita seduta pubblica nella quale si procederà all'aggiudicazione provvisoria della concessione e alla dichiarazione di esclusione delle offerte ritenute inaffidabili.

Le offerte che, a seguito della verifica del Piano economico, risultino incongruenti o non coerenti con riferimento a quanto proposto nel Progetto culturale e nel Progetto organizzativo e gestionale, saranno escluse dalla gara.

2)

L'Amministrazione redige una graduatoria ed individua il soggetto che ha presentato la migliore offerta; l'aggiudicazione può aver luogo anche in presenza di una sola offerta, purché essa sia ritenuta conveniente, congrua e di interesse per l'Ente.

Ai sensi dell'art. 153, comma 19, del D. Lgs. n. 163/06 il promotore, se non risulta aggiudicatario, potrà esercitare entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al rimborso, da parte e a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta elencate di seguito:

- a) € 13.731,60 per la redazione del progetto,
- b) € 8.366,00 per l'elaborazione del piano economico finanziario e relativa asseverazione, per complessivi € 22.097.60 (IVA compresa ove presente).

Se il promotore non risulta aggiudicatario ed esercita il diritto di prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al rimborso, da parte e a carico del promotore, delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta ai sensi dell'art. 153, comma 9, del D. Lgs. n. 163/06, debitamente documentate.

L'aggiudicazione non tiene in alcun modo luogo del contratto di concessione che dovrà essere stipulato con spese a carico dell'aggiudicatario.

3)

Prima dell'aggiudicazione definitiva sarà verificato il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dall'art. 38 e 48 del D.Lgs. 163/06 e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso in cui tali controlli non diano esito positivo, si procederà all'esclusione del concorrente ed all'individuazione dell'aggiudicatario mediante lo scorrimento della graduatoria.

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà, inoltre, produrre:

- A. cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 23 della bozza di Convenzione;
- B. coperture assicurative previste dall'art. 24 della bozza di Convenzione;
- C. attestazione comprovante il versamento delle spese contrattuali per l'importo e secondo le modalità che saranno precisate con lettera dell'Amministrazione Comunale;

Tutte le imposte, tasse, spese accessorie e diritti di segreteria conseguenti alla gara, alla stipulazione e alla registrazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria. In caso di discordanza tra le prescrizioni della *lex specialis* e della bozza di Convenzione, si riterranno prevalenti le disposizioni contenute nel Bando.

L'aggiudicazione definitiva verrà comunicata a tutti i partecipanti alla gara.

Monza, 21/07/2015

p. Il Dirigente della Direzione Legale e Appalti

Il Direttore Generale

(Dr. Mario Spoto)

